



STATUTO di ASSOCIAZIONE

(Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs.117/2017 e art. 26 Dlgs. 105/2018)

Statuto Associazione IVPC Piemonte ODV

Art.1. Costituzione

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di volontariato denominata "Ingegneri Volontari di Protezione Civile Piemonte ODV", siglabile "IVPC Piemonte ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale si prefigge lo scopo di: elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone ai sensi dell'Art. 5 del D-Lgs.117/2017 e ss.mm.ii. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "R", "A", "C", "B", and a large signature at the bottom right.

esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende:

- effettuare studi, ricerche, iniziative ed interventi in una serie integrata di attività a supporto operativo degli Enti e delle strutture comunali, provinciali/metropolitane, regionali e nazionali preposti istituzionalmente alla organizzazione ed al coordinamento dei servizi di Protezione Civile coprendo tutte le fasi "del prima e del dopo", secondo i quattro ambiti della Prevenzione - Prevenzione - Soccorso - Ripristino anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associazioni;
- svolgere, di concerto con la Protezione Civile, attività di gestione tecnica dell'emergenza connessa ad eventi relativi al rischio sismico, vulcanico, meteo-idrogeologico e idraulico, incendi, ambientale, nucleare, industriale, comprese le attività di rilevamento danno, pronto intervento e verifica di agibilità di edifici.
- promuovere l'effettuazione delle verifiche tecniche di opere di genio civile ed impianti tecnologici per la mitigazione ed il contrasto dei rischi connessi alle attività di Protezione Civile;
- promuovere la redazione e la verifica dei piani di protezione civile;
- promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare riferimento agli scopi della protezione civile;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione, anche mediante la diffusione di materiale didattico e divulgativo realizzato dall'Associazione quali testi e dispense in cartaceo ed in formato elettronico, utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- promuovere la formazione dei propri soci per svolgere al meglio gli scopi e le finalità dell'Associazione realizzando iniziative formative per la qualificazione, l'aggiornamento, il perfezionamento, la riqualificazione e l'acquisizione di specifiche competenze dei volontari;
- intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire lo sviluppo, soprattutto nei giovani, di una coscienza sensibile ai problemi di protezione civile rivolta alla pianificazione della risposta all'emergenza anche mediante attività ed

esercitazioni pratiche.

- svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nel documento di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Sono fatto salvi eventuali rimborsi previsti dal D.Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii. o da altra legislazione e /o regolamenti riguardanti l'attività di volontariato.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superi il rimborso stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.)
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
 10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
 11. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale

ASSEMBLEA DEI SOCI

e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è

illimitato (minimo sette soci fondatori). Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche iscritte agli Ordini degli Ingegneri delle province d'Italia che condividano in modo espresso gli scopi di cui agli articoli precedenti e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione e di esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dall'organo dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione degli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intransmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
 - Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
 - Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale trascorsi 120 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto di rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione.

9. Gli Ingegneri aderenti all'Associazione nello svolgimento dell'attività di volontariato Loro affidate, sono comunque tenuti a rispettare nei confronti degli altri Colleghi aderenti e dei soggetti terzi a qualunque titolo interessati dal Loro operato, le norme di comportamento deontologico obbligatorie e vincolanti per tutti gli Ingegneri
10. Gli Ingegneri aderenti all'Associazione, in caso di presunte violazioni alle norme deontologiche nel corso dell'attività svolta come aderenti all'Associazione, possono essere deferiti all'Ordine di appartenenza, con le modalità fissate dalla Legge per tali procedure.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a. I soci hanno diritto
 - A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
 - Ad eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - Ad esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - A consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b. I soci sono obbligati:
 - All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo);
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
 - e. Il Collegio dei Probiviri (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 12 comma 7 del presente Statuto.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se l'Associazione ha meno di 500 soci e più di 5 associati se l'Associazione ha più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La comunicazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima,
8. In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo Scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017
 - b. Discute e approva i programmi di attività;
 - c. Elege tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione (se previsto);
 - e. Nomina e revoca l'organismo di controllo (se previsto);
 - f. Elege e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
 - g. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obbiettivi definiti dall'associazione stessa;
 - p. Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - q. Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste all'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole da almeno tre quarti dei soci in **proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.**
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, **la fusione, la scissione, la trasformazione** con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, **sia in prima che in seconda convocazione.**

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- Attua tutte le delibere dell'Assemblea;
 - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/20217 e ss.mm.ii.;
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - Delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste all'art. 3 dello Statuto;
 - Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni quadrimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 gg. di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le sedute cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o, in assenza dello stesso, da un membro del Consiglio Direttivo eletto allo scopo e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del registro unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 54, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a

tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 Il Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più dei soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Consiglio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per

2. eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.
Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti ed i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 18 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale o la sua devoluzione ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente documento si compone di n. 14 pagg. comprensive della presente.

Torino, 14/02/2020

Sig. Maurizio Ansaldi



Sig. Antonio Castellano



Sig. Gilfredo Cavagnolo



Sig. Claudio Filippo Chiaves



Sig. Marco Del Negro



Sig. Maurizio Marchese



Sig.a Patrizia Vanoli



Sig. Renzo Zanello

